

Allegato A) alla delibera di Consiglio Comunale n. del

Estratto del Regolamento Comunale di Polizia Urbana : "Norme per la sicurezza urbana e per la qualità della vita" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 29.11.2011.

Articolo vigente :

ART. 33 - PULIZIA E DECORO DELLE AREE ESTERNE E/O MARCIPIEDI PROSPICIENTI CON SINGOLE ATTIVITÀ E/O ABITAZIONI. PULIZIA DELLE AREE CORTILIZIE AZIENDALI DELL'INDUSTRIA CONCIARIA.

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico , di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta, compreso il diserbo e la pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti il marciapiede stesso; è fatto obbligo inoltre di contenere lo sviluppo di eventuali siepi di proprietà mediante potatura, in modo che le stesse non occupino marciapiedi e strade e non limitino la visibilità della segnaletica o l'efficacia degli impianti di pubblica illuminazione.
3. E' vietato altresì lasciare pelli o residui e ritagli delle stesse nei cortili. Viene consentita la sosta temporanea dei bancali all'esterno unicamente e limitatamente alle sole operazioni di carico-scarico. Le pelli dovranno essere depositate e accatastate nei magazzini convenientemente areati e gli eventuali residui di lavorazione dovranno essere raccolti in appositi contenitori chiusi.

Articolo modificato :

ART. 33 - PULIZIA E DECORO DELLE AREE ESTERNE E/O MARCIPIEDI PROSPICIENTI CON SINGOLE ATTIVITÀ E/O ABITAZIONI. PULIZIA DELLE AREE CORTILIZIE AZIENDALI DELL'INDUSTRIA CONCIARIA.

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico , di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta, compreso il diserbo e la pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti il marciapiede stesso; è fatto obbligo inoltre di contenere lo sviluppo di eventuali siepi di proprietà mediante potatura, in modo che le stesse non occupino marciapiedi e strade e non limitino la visibilità della segnaletica o l'efficacia degli impianti di pubblica illuminazione.
3. E' vietato altresì lasciare pelli o residui e ritagli delle stesse nei cortili. Viene consentita la sosta temporanea dei bancali all'esterno unicamente e limitatamente alle sole operazioni di carico-scarico. Le pelli dovranno essere depositate e accatastate nei magazzini convenientemente areati e gli eventuali residui di lavorazione dovranno essere raccolti in appositi contenitori chiusi.
4. **Fatte salve le operazioni di carico-scarico, la sosta "temporanea" , intesa come tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di ricovero nei magazzini di pelli o residui e ritagli delle stesse nei cortili aziendali prospicienti la pubblica via , è consentita esclusivamente previa apposita autorizzazione comunale a seguito di presentazione di un programma di idonea mitigazione urbanistica atto a garantire il corretto decoro urbano.**